



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO FERRUCCI" ***Con percorso a indirizzo musicale***

Delibera Collegio docenti del 12 settembre 2023

I.C. - "F. FERRUCCI"-LARCIANO
Prot. 0004939 del 29/08/2024
IV-1 (Uscita)

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI PER BREVI PERIODI - A.S. 2023/2024

Premesso che

- l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623);
- gli artt. 2047¹-2048² del Codice Civile affermano chiaramente che la sicurezza e l'incolumità dei minori hanno la necessaria priorità rispetto alla didattica;
- l'obbligo di vigilanza non ha soluzione di continuità e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola, fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);
- ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente a lui affidato, secondo l'orario d'Istituto;
- i docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste dalla normativa, in maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l'organizzazione delle sostituzioni;
- eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola, oltre a poter essere qualificati come assenze ingiustificate, non esimono il docente dalla responsabilità e dal dovere della vigilanza;
- in caso di sciopero o di assemblea sindacale il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti o non impegnati in assemblea sindacale potranno essere chiamati a vigilare sulle classi eventualmente scoperte. Tale servizio di esclusiva vigilanza rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982);
- al Dirigente scolastico spettano sia gli obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, sia un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la vigilanza, la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
- il Dirigente scolastico ha pertanto il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs

¹ "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

² "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

165/01);

- i responsabili di plesso e i Collaboratori del Dirigente hanno il compito di organizzare il servizio di sostituzione dei docenti assenti per garantire sempre la vigilanza degli alunni in caso di assenza dei docenti. Essi sono a tutti gli effetti legittimati dal Dirigente Scolastico ad impartire le direttive relative alla sostituzione e all'eventuale riorganizzazione del servizio. È valida la disposizione impartita verbalmente quando la prestazione rientra fra i compiti assegnati al dipendente (Trib. Siracusa, sentenza n. 237/2019);

- l'art. 2104 del c.c. richiama al "dovere di collaborazione" del dipendente pubblico: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Tutto quanto premesso

al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, nonché l'applicazione corretta delle normative in materia di vigilanza e sostituzione dei docenti assenti, si riportano di seguito **alcune indicazioni utili per le situazioni che si presenteranno e che potranno essere adattate, di volta in volta, ai singoli casi**

- 1) *docenti con classi in uscita* (gite – viaggi istruzione...)
- 2) *docenti che devono restituire ore* (la gestione delle ore a recupero è competenza dell'Amministrazione)
- 3) *docente di sostegno con alunno assente*³
- 4) *docenti in compresenza / potenziamento*
- 5) *docenti con ore a pagamento*⁴
- 6) *docente di sostegno con alunno presente* (se nella classe è presente l'insegnante di sostegno, poiché contitolare sulla classe, assume la responsabilità a tutti gli effetti almeno per il tempo di permanenza nella classe previsto nel suo orario, se questa assunzione garantisce sia il diritto allo studio dell'alunno affidato, sia la sua stessa vigilanza)
- 7) *esperite tutte le precedenti soluzioni, suddivisione degli studenti in altre classi, tenuto conto della capienza delle aule*
- 8) in casi assolutamente eccezionali, il docente di sostegno, se il grado di disabilità dell'alunno/a glielo consente, si reca insieme allo studente in vigilanza nell'eventuale classe/alunno scoperto

Il docente responsabile di plesso informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali criticità che dovessero verificarsi nell'organizzazione delle sostituzioni.

Procedura per la sostituzione di docenti assenti :

Si comunica di seguito, la procedura dettagliata che dovrà essere seguita in caso di assenza dei docenti dal servizio:

1. richiesta scritta, da parte del docente, di autorizzazione all'assenza (permesso giornaliero) o concessione (permesso breve, ferie) all'Ufficio Personale almeno 3 giorni prima (permesso

³ Il docente di sostegno comunica tempestivamente al docente responsabile di plesso l'assenza dell'alunno affidatogli.

⁴ Nota ministeriale 9839 del 08/11/2010 "... l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto".

giornaliero/permesso breve) o 5 giorni in caso di ferie, che dovrà essere accordata dal Dirigente e di cui devono essere informati anche i referenti di plesso;

2. in caso di assenza per malattia è opportuno avvisare tempestivamente la Segreteria dell'I.C. e avvisare il collaboratore del ds o il referente di plesso incaricato delle sostituzioni;
3. al mattino, in caso di ritardo o improvvisa assenza di un docente (che dovranno essere opportunamente motivati) il Collaboratore del Ds o il Responsabile di plesso ricorre, se possibile e per tempi brevi, all'incarico di vigilanza conferito ad un collaboratore scolastico fino alla tempestiva individuazione di un docente per la sostituzione.
4. Il referente di plesso provvederà ad organizzare le sostituzioni per garantire la copertura delle classi/alunni;
5. il piano delle sostituzioni redatto a cura dei responsabili di plesso sarà comunicato ai docenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Federica Bonacchi